



**Disposizione di indizione delle Elezioni per il rinnovo della carica dei Coordinatori per il triennio 2024/2027 dei seguenti Consigli di Corso di Studio/Classe:**

- Classe in MATEMATICA – L-35 e LM-40
- Classe in INFORMATICA – L-31 e LM-18
- CdS in INFORMATICA APPLICATA E DATA ANALYTICS – L-31

IL DIRETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Università di Cagliari – D.R. 339 del 27 marzo 2012, modificato con D.R. n. 305 del 28.03.2022 pubblicato in G.U. n.88 del 24.04.2022;
VISTO	il Regolamento elettorale di Ateneo modificato con D.R. 605 dell'08.04.2024;
PRESO ATTO	che il 30 giugno 2024 scadrà il mandato della carica per il triennio 2021/2024 dei Coordinatori dei seguenti Consigli di Corso di Studio/Classe: Classe in Matematica (L35, LM40), Classe in Informatica (L31, LM18), CdS in Informatica Applicata e Data Analytics (L31);
RAVVISATA	la necessità di indire, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei Coordinatori uscenti, le elezioni per il rinnovo della carica dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio indicati al punto precedente per il triennio 2024/2027 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;

DISPONE

**ARTICOLO 1**  
**(indizione delle elezioni)**

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica dei Coordinatori, per il triennio 2024/2027, dei seguenti Consigli dei Corso di Studio/Classe: Classe in Matematica (L35, LM40), Classe in Informatica (L31, LM18), CdS in Informatica Applicata e Data Analytics (L31).

**ARTICOLO 2**  
**(modalità e date di votazione)**

Le elezioni si svolgeranno con voto cartaceo nelle seguenti date:

- il giorno **11 giugno 2024** dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l'Aula Magna Ex Fisica al Palazzo delle Scienze (I votazione);
- il giorno **11 giugno 2024** dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l'Aula Magna Ex Fisica al Palazzo delle Scienze (eventuale II votazione in caso di mancanza del "quorum partecipativo" alla I votazione o ballottaggio);
- il giorno **12 giugno 2024** dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l'Aula Magna Ex Fisica al Palazzo delle Scienze (eventuale III votazione in caso di ballottaggio dopo la II votazione).



**ARTICOLO 3  
(elettorado attivo)**

L'elettorado attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è costituito:

- a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio;
- b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio per il biennio accademico 2022/2024.

**ARTICOLO 4  
(elettorado passivo)**

L'elettorado passivo spetta, fatta salvo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, ai professori di ruolo che svolgono attività didattica nel Corso di Studio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si intende la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni.

Durante il periodo di svolgimento della la carica, il Coordinatore di Corso di Studio eletto dovrà essere in servizio in qualità di professore a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato deve dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.

La carica di Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

**ARTICOLO 5  
(elenchi dell'elettorado attivo e passivo)**

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorado attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento, mentre l'elenco dei candidati o, in loro assenza, degli aventi diritto all'elettorado passivo è sarà pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorado attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Direttore entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Direttore deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto.

**ARTICOLO 6  
(commissione e seggio elettorale)**

La Commissione Elettorale è così composta:

Andrea Loi: Presidente

Davide Spano: Componente

Stefania Curto: Componente con funzioni di Segretario verbalizzante



Supplenti: Gianluca Bande e Daniela Utzeri

**ARTICOLO 7  
(presentazione delle candidature)**

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il 3 giugno 2024, mediante un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [loi@unica.it](mailto:loi@unica.it).

L'elenco dei candidati verrà reso noto con pubblicazione nel sito web del Dipartimento a seguito della riunione della Commissione elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Direttore che deciderà nel merito entro congruo termine.

**ARTICOLO 8  
(quorum partecipativo)**

In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute (II votazione).

In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

**ARTICOLO 9  
(quorum elettivo ed elezione)**

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà alla II votazione. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 8, non è richiesto quorum elettivo.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo dei professori universitari e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

**ARTICOLO 10  
(norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Cagliari, 2 maggio 2024

**Il Direttore del Dipartimento**  
(Prof. Stefano Montaldo)